

(N. 803)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 ottobre 1954 (V. Stampato N. 1034)*

d'iniziativa dei Deputati RESTA e GOTELLI Angela

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 NOVEMBRE 1954

**Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole
e degli istituti pareggiati.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, successivamente ratificato con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, riguardanti il ruolo speciale transitorio istituito per le scuole statali sono estese alle scuole ed istituti pareggiati.

Art. 2.

I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori delle scuole e istituti pareggiati di cui all'articolo 1 verranno determinati sulla base

della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, comprese le cattedre appartenenti a corsi completi, ancorchè aggiunti, che siano in funzione ininterrottamente da almeno un quinquennio.

Le Amministrazioni delle scuole ed istituti pareggiati che, non essendosi avvalse delle facoltà dell'ultimo comma dell'articolo 76 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, non abbiano ancora provveduto ad ampliare i rispettivi organici del personale insegnante, sono tenuti ad uniformarsi alle modalità di cui al precedente comma, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI